

Volume 12, Numero 1

02.03.2022

Ma l'analisi dettagliata, dovuta e annunciata, dei dati di cui all'allegato 3 B del D.lgs 81/2008 ai fini epidemiologici che fine ha fatto?

Adriano Ossicini già Sovrintendente Medico Generale Inail

Summary

Alla luce dell'ultima disposizione che proroga al 31.7.2022 l'invio dei dati di cui all'allegato 3 B, si è verificato se al primo report ufficiale del 2015 del Coordinamento Tecnico Interregionale della prevenzione dei luoghi di Lavoro, Ministero della Salute e Inail, relativo ai dati del 2013, siano seguiti ulteriori report; purtroppo la risposta è semplicemente no!

Nonostante, anche nel Piano Nazionale di Prevenzione 2020/2025 si affermi la validità di tale report, nulla è stato fatto. Con il presente contributo viene ricostruito l'iter e confermate le perplessità sulla validità di detto documento, in considerazione che a distanza di così tanti anni dalla sua messa in atto in poco o nulla si è concretizzato.

In questi giorni è pervenuta comunicazione da diversi siti specifici in materia che *“In relazione alla difficoltà della situazione legata alla gestione dell'emergenza Covid-19, al fine di consentire ai medici competenti una migliore gestione dell'inoltro dei dati relativi alla sorveglianza sanitaria, si comunica che con [circolare del 16 febbraio 2022](#) il Ministero della Salute ha prorogato al 31 luglio 2022 il termine per l'invio alle Aziende sanitarie locali competenti delle informazioni riguardanti i dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2021.*

Lo scorso anno detto adempimento venne sospeso del tutto che come da: *“[Con nota prot. n. 1330 del 14 gennaio 2021, il Ministero della Salute ha sospeso per tutto il 2021 il termine, fissato entro il primo trimestre dell'anno, per l'invio tramite la piattaforma informatica Inail “Comunicazione medico competente” dei dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell'anno 2020 \(obbligo previsto dall'art. 40 del d.lgs. 81/2008 e s.m. – Allegato 3B\).](#)*

Tutto ciò appare più che comprensibile alla luce della Pandemia Covid che ha colpito anche l'Italia dalla primavera del 2020 e che ancora non trova una completa soluzione.

Dalla lettura della Circolare del 16.2.2022 del Ministero della Salute tra l'altro si legge che *“L'invio dell'allegato 3B, quale adempimento amministrativo, riveste una notevole importanza per il monitoraggio della sorveglianza sanitaria a cui sono sottoposti i lavoratori, tanto che in seno alla scrivente Direzione generale è stato istituito uno specifico gruppo tecnico, composto da istituzioni e società scientifiche, finalizzato al miglioramento dell'utilizzo dei dati e all'ottimizzazione della richiesta e della raccolta di informazioni da parte dei medici competenti. L'importanza di questa fonte di dati è in più parti richiamata anche nel Piano Nazionale della Prevenzione 2020-2025, si tra le linee di azione centrale sia nei piani predefiniti.*

Parole che indicano un vero impegno in tal senso degli organi preposti e siamo andati a controllare, vista il richiamo al [Piano Nazionale della Prevenzione 2022-2025](#), cosa specificatamente in detto documento venisse affermato.

Abbiamo trovato quindi diversi riferimenti, qui ci limitiamo a riportare solo i concetti base che ne scaturiscono.

In una linea /piano si parla di *“Attivazione di Tavoli tecnici per il rafforzamento della Salute globale del lavoratore secondo l'approccio Total Worker Health... tra cui i risultati attesi sono Elaborazione di una proposta di modifiche e integrazioni all'art. 40 - Allegato 3B D.lgs. 81/2008 a esito dei lavori di revisione e perfezionamento in corso per il miglioramento dei flussi informativi tra Medico Competente e Ministero della salute ex art. 40 D. Lgs 81/2008. • Definizione di strumenti per incentivare, orientare e monitorare”* e per quanto riguarda una Sorveglianza sanitaria efficace si legge letteralmente: *“Promozione della qualità, dell'appropriatezza e dell'efficacia della sorveglianza sanitaria preventiva e periodica svolta dai medici competenti (artt. 25, 40, 41 e 42 Dlgs 81/08) • Standard: - (per tutti gli anni): realizzazione di un Report annuale (art. 40 Allegato 3B).*

Quanto sopra ci ha meravigliato, e non poco, in considerazione che, ancora, a distanza di anni si parla di apportare modifiche ed integrazioni dell'allegato 3 B, modifiche non meno di tre nei primi anni di applicazione, e si declina come standard annuale il report relativo allegato 3, cosa che credevamo assodata, e scontata.

Non seguivamo, da oltre un lustro cosa, fosse successo nel frattempo e per comprendere il perché di queste “specificazioni” abbiamo voluto verificare se tutto ciò fosse basato su dati concreti esaminati nell'ultimo decennio.

Ciò detto quindi, la notizia ci ha fatto tornare in mente alcune pubblicazioni da noi fatte a suo tempo su detta materia, ultima nel 2016, e abbiamo voluto verificare, facendo ricerche online, nei diversi siti istituzionali, di Società Scientifiche o di siti che trattano la materia, ve ne sono come noto diversi, se la situazione era o meno migliorata dal lato del report di questi dati –*“ritenuti essenziali”* per le finalità a suo tempo prefissate.

In documento ufficiale si legge “... *Lo scopo di questo flusso informativo è quello di permettere ai Servizi pubblici competenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma anche agli stessi medici competenti, di avere un controllo sul processo di sorveglianza sanitaria e informazioni utili per la mappatura dei rischi occupazionali e dei danni da lavoro.*”

Nel 2016 pubblicavamo sul Diario della prevenzione subito dopo l’uscita del D.M. 12 luglio 2016 che aveva apportato alcune modifiche all’allegato 3 A e 3 B di cui al D.lgs 81/2008, pubblicato con D.M. 9 luglio 2012, G.U. 26.7.2013, un articolo dal titolo [“Allegato 3 B: la storia infinita di un documento inutile, per i fini epidemiologici dichiarati, per come è stato pensato ma, questa volta, non è solo colpa della “politica”!](#) in cui rifacevamo un po' la storia di detto documento scrivendo “ *Abbiamo trattato più volte detto argomento sin dalla sua uscita con diverse pubblicazioni; una prima volta nel 2010 con una pubblicazione dal titolo “ Lo stato di salute dei lavoratori e il giudizio di idoneità: quale correlazione deriva dall’allegato 3b?”, nel 2011 con “La Relazione annuale sui risultati della sorveglianza sanitaria (art 25 D.lgs n.81/08) ed i dati di cui all’allegato 3 b (art. 25 D.Lgs b.81/08) e lo stato di salute dei lavoratori”, nell’aprile del 2012, in prossimità dell’uscita della modifica del format, avvenuto nel luglio 2012, scrivevamo [“Risultanze dell’All. 3 B, art.40 D. Lgs. 81/2008: una nuova branca dell’epidemiologia?”](#), ed infine nella scorsa estate 2015 [“Allegato 3b: con questo “format” non si avranno mai elementi utili per valutare lo stato di salute dei lavoratori: ora è certificato!”](#) allorché commentavamo un sostanzioso documento congiunto, appena uscito dal titolo [“Allegato 3B del D.lgs 81/2008 – Prime analisi dei dati inviati dai medici competenti ai sensi dell’art.40”, a tre firme, Ministero della Salute, Coordinamento Interregionale per la Prevenzione nei luoghi di lavoro e Inail, basato su di un esame dei dati raccolti nel 2014 relativamente al 2013..”](#)”*

Aggiungevamo alla fine che il nuovo modello del 2016, a nostro avviso con differenze non significative, non avrebbe comportato alcuna sostanziale miglioria, ma lo avremmo verificato sul campo, ciononostante ci permettevamo di azzardare che *“Con presunzione però, senza aspettare i commenti al nuovo report possiamo anticipare sin da oggi che detti dati saranno ancora una volta del tutto inutili ai fini dichiarati e, aspettiamo con serenità di essere smentiti da autorevoli fonti, ma*

temiamo che non sarà così. Nel nostro dissenso sulla validità del report (ai fini dichiarati) concludevamo sempre dicendo che se qualcuno ci smentiva saremmo stati ben felici, ma nessuno l'ha mai fatto, e temiamo lo farà.”

E' passato più di un lustro da quel report del 2015, con dati riferiti al 2013, dove peraltro si legge che “...che non si possano utilizzare i risultati presentati in questo lavoro per inferire caratteristiche sanitarie/epidemiologiche della popolazione dei lavoratori italiani” e a quel primo report non è stato dato alcun seguito – fa sorridere (meglio piangere) leggere nelle conclusioni “*Ulteriori analisi saranno effettuate nel prossimo futuro, utilizzando anche le comunicazioni inviate entro il 31 marzo 2015, relative alla sorveglianza sanitaria effettuata nel 2014, per approfondire ulteriormente le possibilità di integrazione con altre fonti informative e fornire ai soggetti che operano nel campo della prevenzione tutte le informazioni utili a pianificare gli interventi e a valutarne i risultati nell’ottica del nuovo piano nazionale della prevenzione 2014-2018.*” allorché non vi è stato da parte degli organi competenti e preposti alcuna nuova pubblicazione in merito, da quella prima “indagine”, nonostante siano state fatte dai medici competenti almeno un lustro di nuove comunicazioni relative ai dati di cui all’allegato 3 B anche in base alla nuova formulazione di cui al Decreto.

L’assenza di ciò ci conferma che detti dati sono del tutto inutili altrimenti qualcuno dovrebbe rispondere del fatto che pur avendoli non sono stati valutati, verificati e commentati come auspicato, previsto e scritto.

Nel 2016 scrivevamo al termine della pubblicazione che “*Concludiamo, a futura memoria, facendo presente che dopo il primo format uscì una pubblicazione dal titolo “Risultati preliminari dello studio pilota nazionale sulle comunicazioni ex. art40 D.Lgs 81/2008”, senza alcun seguito, dopo è uscito “Prime analisi dei dati inviati dai medici competenti ai sensi dell’art.40” al momento senza alcun seguito, ed in entrambe non vi era, **per stessa ammissione degli autori, alcuna valore spendibile dal punto di vista epidemiologico, né sullo stato di salute dei lavoratori, temiamo che il prossimo commento, dopo la stesura del nuovo format, che potrà chiamarsi, ci azzardiamo nell’anticipare il titolo “Risultati dell’analisi dello studio preliminare sui dati dedotti dal nuovo allegato 3 b” non comporterà alcun miglioramento reale. Vorremmo tanto essere smentiti.***”

Purtroppo, al momento, non possiamo essere smentiti perché si deve solo prendere atto che sono passati sette anni da quella pubblicazione **Report** e da allora NON è stata fatta alcuna nuova pubblicazione che ci permettesse di evidenziare il valore aggiunto degli stessi, e ci si domanda ancora una volta se tali dati sono o meno utili allo scopo prefissato, però senza alcun serio riscontro si propone ulteriore

modifica, tutto ciò però non può che rafforzare il nostro pensiero sulla non utilità, o meglio inservibilità di detti dati, visto che sono da anni chiusi nei cassetti, qualcosa piccola cosa hanno fatto le regioni.

Siamo comunque fiduciosi e continuiamo, con tutta la necessaria calma, ad aspettare i nuovi report da cui trarre indirizzi ed indicazioni come previsto dalla normativa.

Bibliografia

1. Ossicini A. (2010). “Lo stato di salute dei lavoratori e il giudizio di idoneità: quale correlazione deriva dall’allegato 3b?” Available from: www.medicompetente.it

2. AA.VV. “I dati sanitari aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria. Risultati preliminari dello studio pilota nazionale sulle comunicazioni ex. art40 D.Lgs 81/2008” “La Medicina del Lavoro” 2010- Vol.101, n.4 252-261.

3. Ossicini A. (2011). “La Relazione annuale sui risultati della sorveglianza sanitaria (art 25 D.lgs n.81/08) ed i dati di cui all’allegato 3 b (art. 25 D.Lgs b.81/08) e lo stato di salute dei lavoratori”. Available from: www.medicompetente.it

4. Ossicini A. Risultanze dell’All. 3 B, art.40 D. Lgs. 81/2008: una nuova branca dell’epidemiologia? On line 12. Mar. 2012 www.preventionandresearch.it

5. Ministero Salute, Coordinamento PSIL, Inail. “Allegato 3B del D.lgs 81/2008 – Prime analisi dei dati inviati dai medici competenti ai sensi dell’art.40”. Available from: www.inail.it; www.salute.gov.it

6. Bottazzi M. (2015). Newsletter medico legale Patronato Inca CGIL n.22/2015. Available from: www.inca.it 7. Ossicini A. “Allegato 3b: con questo “format” non si avranno mai elementi utili per valutare lo stato di salute dei lavoratori. ora è certificato! Published on line 31. Aug. 2015 www.preventionandresearch.it